



2012/08.09/000138-01
DIRA41000 - 2018/28

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI
UFFICIO V.I.A.

OGGETTO: D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i..

1. Progetto di centrale idroelettrica sul Torrente Corsaglia nei Comuni di Vicoforte e Montaldo Mondovì (potenza inferiore a 1000 kw).

Proponente: Blu&Energy s.r.l., Via Provinciale n. 20/c, 12039 - VERZUOLO.

2. Progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Corsaglia nei Comuni di Torre Mondovì, Montaldo Mondovì, Vicoforte Mondovì (potenza superiore a 1000 kW).

Proponente: CONSULET SERVIZI s.r.l. - Largo Folconi, 5/26 - 17100 Savona.

3. Progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Corsaglia nei Comuni di Vicoforte e Montaldo Mondovì, località "Moline" (potenza inferiore a 1000 kW).

Proponente: CLEAR ENERGY s.r.l., C.so Statuto n. 2c, 12084 – Mondovì.

Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale, diniego di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. e rigetto istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Viste:

- l'istanza in data 14 settembre 2012 con prot. ric. n. 80887, del Sig. Paolo Vincenti, Amministratore Unico della BLU&ENERGY s.r.l., con sede legale in Via Provinciale n. 20/c - 12039 Verzuolo, intesa ad ottenere autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e contestuale concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato. (RIF. pratica 12/12/VAL).
- l'istanza in data 07.08.2014 con prot. ric. n. 79001, del Sig. Egidio GAMBINO, in qualità di socio di maggioranza di CONSULET SERVIZI s.r.l., con sede legale in Largo Folconi, 5/26-17100 Savona, intesa ad ottenere giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e contestuale concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato. (RIF. pratica 21/14/VAL).
- l'istanza in data 03.09.2014 con prot. ric. n. 84585, del Sig. Pietro Siccardi, in qualità di legale rappresentante di CLEAR ENERGY s.r.l., con sede legale in C.so Statuto, 2c 12084 - Mondovì intesa ad ottenere giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e contestuale concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato. (RIF. pratica 23/14/VAL).

Premesso che:

BLU&ENERGY s.r.l. ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Avvenire", pubblicato in data 14.09.2012 e sul BURP n. 40 del 04.10.2012 è stato pubblicato il comunicato di avvio del relativo procedimento.

CONSULET SERVIZI s.r.l. ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 07.08.2014 e sul BURP n. 35 del 28.08.2014 è stato pubblicato il comunicato di avvio del relativo procedimento.

CLEAR ENERGY s.r.l. ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 03.09.2014 e sul BURP n. 39 del 25.09.2014 è stato pubblicato il comunicato di avvio del relativo procedimento.

Con provvedimento dirigenziale n. 4031 del 06.12.2016, le tre istanze di concessione a derivare sono state accettate e dichiarate tra loro concorrenti.

Per il solo progetto della **BLU&ENERGY s.r.l.** è stata indetta in data 13 novembre 2012, in sede istruttoria, la Conferenza di Servizi nel corso della quale è stata rilevata la necessità di chiedere le integrazioni documentali di cui alla nota provinciale n. 105532 del 13.12.2012.

Dette integrazioni sono state depositate dal proponente in data 15.03.2013 con nota prot. ric. n. 21935 e trasmesse ai soggetti interessati in data 20.03.2013.

Nella tabella sottostante si riassumono i dati dei tre impianti, così come risultanti a seguito delle integrazioni della BLU&ENERGY s.r.l..

	BLU&ENERGY s.r.l. (post-integrazioni 2013)	CLEAR ENERGY s.r.l.	CONSULET SERVIZI s.r.l.
Superficie di bacino sotteso	108,5 kmq	109 kmq	108,4 kmq
Portata media naturale	3920 l/s	3791 l/s	3893 l/s
Portata massima derivata	6000 l/s	8000 l/s	6000 l/s
Portata media derivata	2643 l/s	2614 l/s	1912 l/s
Portata minima derivata	300 l/s	500 l/s	700 l/s
DMV base	600 l/s + modulazione B (3 step 690 l/s- 860 l/s- 1370 l/s)	300 l/s + modulazione B	350 l/s + modulazione A 10%
Quota opera di presa	485,30 m s.l.m. (...+ 1 m paratoia a ventola) Sponda destra	488,50 s.l.m (487 m + 1,5 m di gomnone) Sponda sinistra	489,05s.l.m Sponda destra
Quota restituzione	469,35 m s.l.m.	477,20 m s.l.m..	462,2 m s.l.m.

Tratto sotteso	970 m	500 m	1590 m
Condotta forzata/condotta adduzione	diametro di 2,00 m lunghezza....	diametro di 2,50 m Lunghezza 320 m	diametro di 2000 Lunghezza 1327 m
Salto nominale	15,55 m	10,16 m	26,5 m
Scala risalita ittiofauna	Prevista rampa in massi	Prevista a bacini successivi	Prevista A gradini successivi
Qpai	240 l/s	150 l/s	Non chiaramente definita vedi SIA 4 Studio Ittiofauna pag 16
Potenza installata	402,9 kw	662 kW	1248 kW
Potenza massima	699 kw	753 kW	
Potenza media	318 KW	261 kW	497kW
Producibilità annua	2.600.000 kwh	1.900.000 kwh	3.483.348 KWh
Turbina	2 kaplan	2 kaplan	n. 2 Francis ad asse verticale
Scarico del depuratore fraz Moline	A monte della presa	A valle della presa Intercettato e convogliato in impianto	A valle della presa Impatto non mitigato “ cfr....come misura di mitigazione si potrebbero convogliare le acque reflue (con un sistema di pompaggio) in uscita dal depuratore alla vicina opera di presa (quindi a monte della traversa)”
Monitoraggio ante- operam	Eseguito 2012 Rilevato Gambero (macrobentos chimico-fisico)	Eseguito 2014 Rilevato Gambero (Ittiofauna macrobentos chimico-fisico microbiologico IFF)	Bibliografici per ittiofauna Rilevato Gambero (macrobentos chimico-fisico microbiologico IDRAIM)
Monitoraggio post- operam	Presente in documentazione 2012 + integrazioni 2013 su scazzone e gambero	Presente S2 pag 32 e segg	Presente generico SIA 4 Quantificazione Matrici pag 44
Scavi	16232 mc	14700 mc	20706 mc
Scavi (materiale in esubero)	11282 mc	800 mc	6047 mc
Compensazioni boschive	progetto compensazione boschiva presente (allegato G) 15000 mq	Rivegetazione e miglioramento forestale Interventi compensativi da definirsi nelle successive fasi progettuali	Ripiantumazione manca progetto compensazione boschiva

Secondo quanto indicato all'art. 26 bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., al fine di valutare contestualmente sia la compatibilità ambientale dei suddetti progetti concorrenti sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra le tre ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'art. 18 del D.P.G.R. medesimo, con nota prot. n. 76250 del 10.10.2017, è stata convocata la Conferenza di Servizi congiunta del 07 novembre 2017.

Nella corso della predetta Conferenza di Servizi, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento, ossia i seguenti che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

pareri relativi a tutti e tre i progetti concorrenti:

- **parere negativo** circa la pronuncia di **compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i.**, reso in Conferenza da parte del **Dirigente del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio**, con le motivazioni dettagliate nell'Istruttoria Tecnica in allegato (**ALLEGATO n. 1**).
- Contributo tecnico da parte dell'**ufficio provinciale Viabilità Alba e Mondovì della Provincia di Cuneo** di cui alla nota prot. ric. n. 83918 del 7.11.2017 nella quale esprime **parere negativo** per i progetti presentati dalle Ditte BLU&ENERGY s.r.l. e CONSULET SERVIZI s.r.l. e dichiara la non interferenza con le strade provinciali da parte del progetto presentato dalla Ditta CLEAR ENERGY s.r.l. (**ALLEGATO n. 2**).

- Parere ai sensi della L.R. 25 del 06.10.2003 e del D.P.G.R. n. 12/R-2004 e s.m.i. della **Regione Piemonte – Settore Difesa de Suolo** espresso con nota prot. ric. n. 83673 del 06.11.2017 nella quale dichiara di non essere competente al rilascio di parere circa il progetto presentato dalla Ditta CONSULET SERVIZI s.r.l. e richiede integrazioni per i progetti presentati dalle Ditte CLEAR ENERGY s.r.l. e BLU&ENERGY s.r.l.. (**ALLEGATO n. 3**).
- Parere da parte della **Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo**, relativamente alle competenze di cui alla L.R. 45/1989 e s.m.i., espresso con nota prot. ric. n. 85463 del 13.11.2017 (**ALLEGATO n. 4**).
- Comunicazione da parte dell'**Ente Gestione Parchi Alpi Marittime** espresso con nota prot. ric. n. 85733 del 13.11.2017 in cui afferma di non essere competente al rilascio di parere.
- Contributo tecnico scientifico dell'**ARPA Dipartimentale di Cuneo** di cui alla nota prot. ric. n. 84582 del 09.11.2017 (**ALLEGATO n. 5**).
- Con nota prot. ric. n. 82367 del 31.10.2017 **Enel Distribuzione** ha espresso le proprie osservazioni.
- Con le note prot. ric. n. 82026 del 30.10.2017, prot. ric. n. 86013 del 14.11.2017 e prot. ric. n. 85641 del 13.11.2017 i **Comuni di Torre Mondovì, Montaldo Mondovì e Comune di Vicoforte** hanno espresso parere favorevole.

pareri relativi a BLU&ENERGY s.r.l.:

- nota prot. ric. n. 44237 del 22.05.2013 da parte di **ENAV**.
- nulla contro per gli aspetti demaniali del **Comando Regione Militare Nord** di cui alla nota prot. ric. n. 30588 dell'11.04.2013.
- parere favorevole con condizioni ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., formalizzato con nota prot. ric. n. 38824 del 07.05.2013 da parte della **Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie**.
- Nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali da parte dell'**Aeronautica Militare** con nota prot. ric. n. 90912 del 23.10.2012.
- nulla osta da parte del **Ministero dello Sviluppo Economico**, con nota prot. ric. n. 86664 del 08.10.2012, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni.

pareri relativi a CONSULET SERVIZI s.r.l.:

- Nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali da parte dell'**Aeronautica Militare** con nota prot. ric. n. 90674 del 23.09.2014.

pareri relativi a CLEAR ENERGY s.r.l.:

- Nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali da parte dell'**Aeronautica Militare** con nota prot. ric. n. 111890 del 20.11.2014.

Risultano pervenuti successivamente alla conclusione della Conferenza conclusiva i seguenti pareri relativi ai tre progetti concorrenti.

- parere favorevole con condizioni ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., formalizzato con nota prot. ric. n. 87139 del 17.11.2017 da parte della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo**.
- Conferma del Nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali da parte dell'**Aeronautica Militare** con nota prot. ric. n. 91868 del 05.12.2017.

Nell'ambito della suddetta Conferenza, sulla base dell'esito dell'istruttoria dei progetti svolta dall'autorità competente rispetto alla loro compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa delle acque del Torrente Corsaglia e del suo bacino idrografico, nonché con riguardo alla sussistenza di rischio potenziale di deterioramento dello stato del corpo idrico interessato dalle derivazioni e di alterazione degli habitat connessi, sono risultati elementi ostativi sia per formulare giudizio positivo di compatibilità ambientale sia per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione ai tre progetti in esame. Detti elementi ostativi, non superabili con prescrizioni, sono ampiamente e diffusamente illustrati ed argomentati nell'**ALLEGATO n. 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., nella medesima riunione, è stata fornita la seguente indicazione di modifica progettuale necessaria ai fini dell'assenso:

- in considerazione dei livelli di rischio e delle ricadute potenziali derivanti dalla realizzazione dei progetti proposti, si specifica che deve essere individuata una diversa localizzazione in contesti meno impattati. I nuovi progetti rilocalizzati dovranno in ogni caso fornire le adeguate garanzie di compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del corpo idrico previsti dalla normativa vigente e con quanto sopra riportato.

Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 88298 del 22.11.2017, sono stati comunicati ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento delle rispettive istanze, così come riferiti nel corso della Conferenza del 07 novembre 2017, informandoli altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.

Entro il termine assegnato, **CLEAR ENERGY s.r.l.**, con nota pervenuta in data 06.12.2017 con prot. ric. n. 92235 (**ALLEGATO n. 6**) ha depositato le proprie osservazioni circa i motivi ostativi formulati; l'allegato predetto costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla data di ricezione delle osservazioni predette, ridecorrono per intero i termini del procedimento.

Relativamente a quanto osservato da parte del Proponente con la succitata nota, l'Autorità competente ha contro dedotto come segue.

TERMINE DEI 10 GIORNI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI IN ORDINE AI MOTIVI OSTATIVI

Si fa presente che il termine assegnato per la presentazione delle osservazioni in riferimento ai motivi ostativi oggetto di comunicazione, corrisponde a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. e, sulla base del tenore letterale di tale norma, si considera non prorogabile.

COMPETENZA ALL'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO VIA

Alla luce di quanto previsto dalla L.R. 44/00 e s.m.i. "*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'*" nonché dalla L.R. 40/98 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", la Provincia riveste ruolo di Autorità Competente alla VIA in considerazione della ricomprensione del progetto nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta*".

Diversamente da quanto asserito, la competenza all'espressione del giudizio di VIA non è riferibile ad un ufficio specifico dell'Amministrazione Provinciale (l'ufficio VIA o l'ufficio Acque), bensì alla Provincia stessa.

In questa prospettiva, in sede di Conferenza dei Servizi l'ufficio Acque ha sottoposto (come indicato nell'istruttoria tecnica Prot. n. 83825 del 07.11.2017) il proprio esito istruttorio alla Provincia (Autorità Concedente in materia di derivazioni di acqua pubblica nonché Autorità Competente in materia di VIA) - rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio e Trasporti - Detto esito istruttorio, valutato e condiviso a livello provinciale in tale sede - in particolare dall'Uff. Via che ha aderito ai motivi di diniego esposti dall'uff. Acque - ha determinato l'espressione di un parere unico della Provincia di Cuneo negativo in ordine ad ognuna delle tre istanze di Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica e, conseguentemente, in ordine al Giudizio di Compatibilità Ambientale.

Circa la competenza tecnico-scientifica dell'ufficio Acque alla valutazione di aspetti ambientali, si fa notare che, ai sensi del DPGR 10/R, parte dell'istruttoria dell'ufficio Acque in ordine al rilascio della concessione a derivare, nel caso in cui il progetto sia sottoposto a VIA, inerisce la compatibilità ambientale del progetto. Si noti, infatti che il regolamento regionale prevede che "*Qualora l'opera sia soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della*

L.R. 40/1998, agli effetti dell'istruttoria integrata di cui al comma 3 dell'articolo 26 del presente regolamento gli elaborati di cui ai punti A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 e A9 potranno essere sostituiti dal quadro progettuale dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della L.R. 40/1998 ai fini dell'istruttoria integrata di cui all'articolo 26, comma 3 del presente regolamento, purché contenente i requisiti minimi strutturati secondo quanto di seguito specificato.

La valutazione della compatibilità ambientale del prelievo con l'ecosistema fluviale va basata sull'analisi degli impatti che la derivazione, intesa sia come manufatti sia come modalità di esercizio del prelievo, può esercitare sulla regione fluviale influenza dal prelievo e sul corridoio fluviale.

Le componenti ambientali che vanno analizzate sono le seguenti:

** idrologia e idraulica della corrente*

** morfologia dell'alveo*

** acquiferi*

** qualità dell'acqua*

** componenti biotiche:*

** macrobenthos*

** ittiofauna*

** vegetazione"*

E' evidente, quindi, che l'istruttoria dell'ufficio Acque comprende necessariamente gli elaborati riferibili alla valutazione della compatibilità ambientale del progetto, con logica e conseguente competenza ad esprimersi in ordine a tale aspetto. Quanto precede costituisce null'altro che ulteriore esplicitazione della stretta correlazione tra i procedimenti di VIA ed il procedimento concessorio più volte sancita dalla normativa di settore: la valutazione dell'impatto ambientale del progetto è, pertanto, riferibile sia all'ufficio VIA, sia all'ufficio Acque.

Si evidenzia che tra l'altro, rilevanti criticità erano già state precedentemente espresse dall'ufficio VIA (nonché dall'ufficio Acque e da ARPA), come indicato e sintetizzato alle pagg. 6 ÷ 13 dell'istruttoria tecnica prot. n. 83825 del 07.11.2017, cui si rimanda.

Anche volendo considerare fondate le argomentazioni in ordine alla mancata espressione di un parere complessivo da parte dell'ufficio VIA circa gli impatti degli interventi in questione sui diversi comparti ambientali interferiti, appare chiaro -in ragione della tipologia progettuale in discussione- che gli approfondimenti sulle componenti aria, suolo, sottosuolo, paesaggio, flora e fauna, sarebbero risultati del tutto irrilevanti e marginali rispetto alle analisi sugli effetti della sottrazione idrica a carico della componente primaria acqua che è quella che subisce l'impatto quali-quantitativo più significativo anche in ragione -nel contesto di riferimento- del rilevante livello di pressione cui già ante operam è sottoposta (a causa dei critici indici di sfruttamento idrico del bacino idrografico e dell'ecosistema fluviale)

In merito alla convocazione della riunione della Conferenza di Servizi, si precisa che la stessa è stata convocata, secondo quanto indicato all'art. 26 bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i., per valutare contestualmente sia la compatibilità ambientale dei progetti concorrenti sia la preferenza da accordarsi all'istanza che, tra le Società ammesse in concorrenza, meglio risponde ai requisiti di cui all'ad. 18 del D.P.G.R. medesimo. In particolare l'art. 26bis del citato Regolamento indica: ***"In presenza di domande concorrenti, l'autorità concedente forma una graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale ed individua tra di esse quella da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 18"***. Dovendo essere deciso l'esito del Giudizio di Compatibilità Ambientale dei progetti, si tratta, pertanto, di una Conferenza decisoria. Nel caso non fossero emersi motivi di incompatibilità, si sarebbe determinata la graduatoria tra i concorrenti.

Ad ogni buon conto si osserva che la questione nominale addotta, non rappresenta, di per sé, elemento di illegittimità della scelta procedurale attuata. Diversamente opinando, un'ulteriore prosecuzione del procedimento, a fronte di una già conclamata condizione di non assentibilità del progetto, avrebbe costituito un indebito aggravio procedurale, in contrasto con i criteri di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo.

MANCATO RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

Circa la mancanza di un riscontro nel merito delle osservazioni ed integrazioni progettuali presentate dai Proponenti, si sottolinea che nell'istruttoria tecnica dell'ufficio Acque prot. n. 83825

del 07.11.2017 esse sono state chiaramente approfondite a pag. 17 e seguenti. L'intero completamento istruttorio è volta infatti a valutare le integrazioni progettuali presentate dai 3 proponenti, al fine di completare le istruttorie negative già precedentemente redatte.

Non sono ovviamente state contro dedotte, essendo confermate dall'istruttoria, le affermazioni della Clear Energy per cui:

- *le principali alterazioni indotte dalla realizzazione dell'opera sulla componente in esame sono riconducibili a: a) modifiche della morfologia dell'alveo; b) modifiche delle dinamiche idrauliche del Torrente Corsaglia; c) modifiche delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque del Torrente Corsaglia;*
- *considerata la tipologia dell'intervento, è possibile classificare gli impatti negativi dell'opera in progetto sulla morfologia dell'alveo come permanenti e di entità media;*
- *relativamente all'aspetto biologico, la modifica, seppur lieve, delle dinamiche idrauliche e soprattutto la riduzione delle portate in alveo comporteranno una contrazione dell'estensione delle aree colonizzabili dalle diverse specie e, conseguentemente, una modifica delle dinamiche e della composizione dei popolamenti vegetali ed animali dell'ambiente acquatico. Nel caso in esame, tale interferenza risulta essere di entità sensibile, sia per l'estensione del tratto sotteso, sia per la elevata qualità della risorsa, e permanente in quanto a durata*

INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER OTTENERE I NECESSARI ATTI DI CONSENSO (Art. 14-quater c. 1 L. 241/90)

Nelle succitate osservazioni inoltre, viene fatto riscontrare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, il dissenso delle amministrazioni deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Si fa presente in merito che l'esigenza di un dissenso costruttivo non può essere interpretata in senso assurdamente impositivo. È infatti chiaro che, se la disposizione anzi richiamata è di semplice applicazione in presenza di dissensi correlati a specifici aspetti progettuali - in relazione ai quali è chiaramente agevole pervenire all'esplicitazione di correzioni funzionali all'espressione di un assenso - altrettanto non può dirsi a fronte di un parere negativo quale quello concernente il progetto in argomento, in relazione al quale non risulta infatti possibile pervenire ad una puntuale indicazione delle specifiche modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le ragioni del diniego, sono tali da recare, *in rebus ipsis*, in considerazione dei livelli di rischio e delle ricadute potenziali derivanti dalla realizzazione del progetto, l'esplicitazione dei cambiamenti necessari al progetto per una successiva approvazione: dette modifiche – è evidente – non possono che consistere in una diversa localizzazione in contesti meno impattati.

D'altro canto lo stesso Consiglio di Stato, sez. IV, 24/05/2013, (ud. 03/07/2012, dep.24/05/2013), n. 2836 ha avuto modo di rilevare che la motivazione e la coeva individuazione delle modifiche progettuali sono necessarie, ove possibili.

Si rileva altresì la palese infondatezza della asserita non altrimenti localizzabilità dell'impianto proposto dalla Clear Energy, confutata dal fatto stesso che i progetti in concorrenza sullo stesso tratto erano tre.

Nel medesimo motivo di osservazione viene richiamata la **Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1° luglio 2015 - Causa C-461/13**, citata nel parere dell'ufficio Acque, osservandosi che non vi è opportuna contestualizzazione della medesima ed affermandosi che non vi è prova del deterioramento dello stato del corpo idrico o del pregiudizio al raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali.

Si osserva che la Sentenza in questione NON fa riferimento ad un degrado già esistente delle singole componenti che concorrono a definire lo stato ambientale di un corpo idrico, ma stabilisce che, *l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE (DQA) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di diniego dell'autorizzazione è da ritenersi vigente quando il progetto sia **idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva.***

Diversamente da quanto asserito detto obbligo sussiste, non solo laddove vi sia certezza assoluta dei rischi indotti da un'attività, bensì anche nei casi in cui i danni siano solo potenziali, traducendosi nel dovere per le pubbliche amministrazioni di porre in essere una prevenzione anticipata rispetto al consolidarsi delle conoscenze scientifiche. La valutazione svolta è stata, per l'appunto, attuata utilizzando come **“linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente”** la **“DIRETTIVA DERIVAZIONI”** al fine di applicare la migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

D'altro canto la stessa Autorità di bacino del fiume Po, ha specificato che **“è possibile affermare che la valutazione introdotta con la Direttiva è sensibile all'andamento di ciascun parametro di qualità ambientale influenzato dalle derivazioni e che pertanto può essere considerata coerente con il divieto sopra richiamato (divieto di deterioramento per ogni singola componente di stato ambientale del CI e non solo per il suo stato complessivo) e, in ultima analisi, con la DQA”**.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Richiamato quanto già indicato nel parere dell'ufficio Acque prot. n. 83825 del 07.11.2017 e quanto espresso a Verbale dal medesimo ufficio, si ribadisce il concetto di **principio di precauzione**, meglio esplicitandolo:

- premesso che il principio di precauzione può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno sono stati identificati tramite una valutazione scientifica ed obiettiva, allorché detta valutazione non consenta di determinare il rischio con sufficiente certezza.
- Il ricorso a tale principio si iscrive nel quadro generale dell'analisi del rischio (comprensiva della valutazione del rischio, della gestione del rischio e della comunicazione del rischio) e, più precisamente, nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla presa di decisione.
- Il ricorso al medesimo è giustificato allorché ricorrano tre condizioni: l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

La Provincia di Cuneo, nell'attuale condizione di non sussistenza di certezze scientifiche assolute sui reali pericoli correlati agli interventi ha effettuato con un'attendibilità scientificamente significativa un'analisi del rischio e delle ricadute potenziali derivanti dai progetti utilizzando come **“linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente”** la **“DIRETTIVA DERIVAZIONI”** strumento che rappresenta elemento di migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

L'utilizzo di tale strumento valutativo è stato effettuato tenendo conto in particolare:

- della Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po - con cui è stata adottata la **“Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”** (Direttiva Derivazioni) -, la quale indica che dalla data di pubblicazione sul sito web dell'AdBPo la Direttiva **“si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo”** (art. 5). L'art. 7 di tale deliberazione, in particolare, specifica che **“Per le istanze in corso di istruttoria alla data di adozione, la Direttiva assume il valore di linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente”**;
- dei **“Criteri di applicazione”** trasmessi con nota dell'Autorità di Bacino prot. n. 354/5.2 del 25.01.2016 ove si ribadisce l'applicabilità della Direttiva alle istanze in corso di istruttoria.

Sulla scorta di tale analisi la Provincia è giunta per l'appunto a ritenere, con grado di rischio specifico rilevante, che la realizzazione degli interventi proposti sul sito in questione, sia idonea a determinare effetti di degrado delle caratteristiche ambientali tali da comportare lo scadimento della classe di qualità del corpo idrico

La comunicazione del rischio è avvenuta tramite la fase partecipativa della Conferenza dei servizi, mediante la quale i risultati della valutazione scientifica e della valutazione del rischio sono stati

resi pubblici a tutte le parti in causa che hanno così avuto possibilità di partecipare allo studio delle azioni prevedibili nella maggiore trasparenza possibile.

Allo stato attuale la presa di decisione corrispondente alla gestione del rischio porta a stabilire come non accettabili il livello di rischio individuato e le conseguenze potenziali dell'assenza di azione: ciò comporta la necessità di agire senza attendere maggiori informazioni scientifiche. Da ciò discende il parere negativo espresso.

Nella scelta attuata attraverso l'invocazione del principio di precauzione hanno trovato, comunque, estrinsecazione i principi generali di buona gestione dei rischi: la proporzionalità tra le misure prese ed il livello di protezione cercato: l'opzione zero si considera l'unica accettabile in relazione al rischio individuato; la non discriminazione nell'applicazione delle misure: la stessa risoluzione è stata applicata a tutti i progetti; la coerenza delle misure: analoghi approcci sono stati attuati in situazioni analoghe; l'esame degli effetti riferibili all'azione e all'assenza di azione; la possibilità di una ripresentazione del progetto e di un riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

APPLICAZIONE DIRETTIVA DERIVAZIONI

In merito alle osservazioni circa l'applicazione retroattiva della Direttiva Derivazioni si fa presente che l'Ufficio Acque non ha applicato retroattivamente la DIRETTIVA DERIVAZIONI, ma, come indicato nel paragrafo "**APPLICAZIONE LINEA GUIDA DIRETTIVA DERIVAZIONI**" del parere espresso in conferenza, per le motivazioni ivi indicate, ha ritenuto di utilizzare come **"linea guida a supporto della valutazione di compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPO vigente"** la **"DIRETTIVA DERIVAZIONI"** al fine di applicare la migliore conoscenza tecnica attualmente disponibile per la verifica della compatibilità con il PdGPO e con gli Elaborati 2 e 7 del medesimo.

Si osserva che la stessa Autorità di Bacino del fiume Po ha affermato che *"la Direttiva Derivazioni risponde alla necessità di compiere valutazioni rispettose dell'art. 12bis del Testo Unico sulle acque, così come modificato dall'art. 96, c. 3, del D. Lgs. 152/2006"* evidenziando *"l'opportunità della sua applicazione anche alle istanze ancora in corso"*.

A conferma di quanto precede, l'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, con nota prot. n. 4548 del 25.07.2016, ha avuto modo di indicare che **"Si raccomanda inoltre ai fini di una compiuta valutazione di compatibilità dell'istanza ... con il Piano di Gestione, di effettuare comunque una valutazione della stessa utilizzando come linea guida l'allegato 1 della Direttiva Derivazioni. I criteri della Direttiva Derivazioni devono essere considerati un valido supporto per gli aspetti decisionali riguardanti l'iter istruttorio anche in riguardo alle istanze presentate in data precedente all'adozione dell'Aggiornamento del PdGPO, a mente degli obblighi sanciti dalla Direttiva 2000/60/CE e recepiti nella legislazione nazionale, nonché in coerenza con l'esigenza di dare attuazione al principio di precauzione come stabilito dall'art. 301 del D. Lvo 152/06"**.

Ad ulteriore conferma, si rileva nuovamente che con Decreto Prot.0000029.13-02-2017 il Ministero dell'Ambiente ha approvato le **Linee Guida per le Valutazioni Ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazioni agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei**. Tale Decreto indica, tra l'altro: **"CONSIDERATO CHE le misure per la valutazione ambientale ex ante delle nuove concessioni, previste nei summenzionati Aggiornamenti dei Piani di Gestione** (compresi *"il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016, con il quale si è provveduto all'approvazione del secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano"* e *"l'allegato 7.2 dell'elaborato 7 - Programma di Misure (PoM) del Piano suddetto contiene una specifica Direttiva che disciplina le procedure di valutazione ambientale relative alle derivazioni d'acqua"*), **forniscono una prima risposta ai quesiti sollevati dalla Comunità Europea sulla questione delle procedure di valutazione dei prelievi (caso LU PILOT 6011/1 4/ENVI e caso Lii PILOT 7304/15/ENVI), ma che vi è la necessità di rendere omogenee, su tutto il territorio nazionale, le modalità di valutazione, da un punto di vista ambientale, dell'impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione alloro stato ed agli obiettivi di qualità fissati dai Piani di Gestione, attraverso l'adozione di specifiche Linee guida che fomiscano indirizzi alle Autorità concedenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 12 bis del R.D. 11dicembre1933, n. 1775"**.

Per il **Principio di Precauzione**, viste le criticità rilevate ed il rischio rilevante, tale verifica non può essere rimandata alla fase post operam; la stessa AdBPo nel PdGPo e nella Direttiva Derivazioni indica che le valutazioni ex post vengono effettuate solo per gli impianti realizzati che hanno superato la *“valutazione da esprimere in sede istruttoria (ex ante) relativa alla compatibilità dell'impianto e del prelievo rispetto alla pianificazione, allo stato e agli obiettivi di qualità del corpo idrico”*.

L'applicazione della Linea Guida “direttiva derivazioni” inoltre, non è stato l'unico motivo dell'esito istruttorio negativo dell'Ufficio Acque; in primis è stato valutato l'effetto cumulativo delle derivazioni aggiornando quando già fatto nelle precedenti fasi istruttorie, sono infatti state valutate le pressioni potenzialmente significative sul corpo idrico e la compatibilità con il PdGPo ed è stato *“valutato il livello di rischio e le ricadute potenziali derivanti dai progetti, in applicazione del Principio di Precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed all'art. 301 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”*.

DIFETTO VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI PREVALENTI

Come noto, in tema di conferenza di servizi, l'art. 14-ter, comma 6-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce quanto segue: *“All'esito dei lavori della conferenza, l'amministrazione procedente... tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento”*. Vale la pena rilevare che il meccanismo delle posizioni prevalenti deve operare non solo in senso “quantitativo-formale”, ma anche in un'ottica “qualitativa-sostanziale”, ovvero tenendo conto anche della natura e della rilevanza degli interessi di cui sono portatrici le amministrazioni dissenzienti. La prevalenza è da intendersi non tanto in senso numerico (quorum deliberativi), quanto in senso funzionale (importanza dei valori e degli interessi pubblici coinvolti).

Appare evidente che ogni procedimento di VIA comporta implicitamente, ai fini della decisione finale, l'effettuazione della comparazione tra i molteplici interessi, pubblici e privati, coinvolti nella procedura, onde perseguire, tra questi, quello che viene ritenuto maggiormente meritevole di tutela e rispondente alla finalità per cui il potere è stato conferito, con il minore costo possibile per la collettività.

Ciò premesso, **rilevata la preminenza e la priorità assoluta che in una siffatta procedura rivestono gli interessi ambientali** –a tutela dei quali la VIA è preposta- si rimarca come nell'ambito dell'iter amministrativo di competenza di questa Provincia non è stata sicuramente trascurata la valenza economica dei progetti e l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione delle opere.

Si puntualizza come, nell'esercizio della propria competenza, l'autorità preposta alla VIA dispone di un margine di apprezzamento che afferisce alla cosiddetta discrezionalità mista, concretatesi nell'esame di fatti e situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico e nella scelta della soluzione più opportuna, attraverso una comparazione degli interessi posti alla base. Proprio nell'ambito di tale valutazione è stato effettuato il giudizio comparativo tra gli interessi sottesi che ha portato a ritenere inaccettabili le attendibili alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere.

Vale la pena rilevare che risultano pervenuti agli atti del procedimento i seguenti pareri e contributi tecnici:

- parere negativo circa la pronuncia di compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i., reso in Conferenza da parte del Dirigente del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio relativamente a tutti e tre i progetti concorrenti (ALLEGATO n. 1).
- Contributo tecnico con espressione di parere negativo da parte dell'ufficio provinciale Viabilità Alba e Mondovì della Provincia di Cuneo di cui alla nota prot. di ric. n. 83918 del 7.11.2017 per i progetti presentati dalle Ditte BLU&ENERGY s.r.l. e CONSULET SERVIZI s.r.l. (ALLEGATO n. 2).
- Parere ai sensi della L.R. 25 del 06.10.2003 e del D.P.G.R. n. 12/R-2004 e s.m.i. della Regione Piemonte – Settore Difesa de Suolo espresso con nota prot. n. 83673 del 06.11.2017 nella quale richiede integrazioni per i progetti presentati dalle Ditte CLEAR ENERGY s.r.l. e BLU&ENERGY s.r.l.. (ALLEGATO n. 3).

- Parere relativo alle competenze di cui alla L.R. 45/1989 e s.m.i. della ,Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo che esprime molte criticità relativamente a tutti e tre i progetti concorrenti. (ALLEGATO n. 4).
- in merito al *contributo espresso dall'ARPA*, si osserva che l'ARPA non concorre all'espressione di un parere bensì svolge ruolo di supporto tecnico scientifico per la Provincia. (ALLEGATO n. 5).
- in riferimento ai pareri espressi dal Comune di Torre Mondovì, Montaldo Mondovì e Comune di Vicoforte, Enel Distribuzione, Comando Regione Militare Nord, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo, Ministero dello Sviluppo Economico, Aeronautica Militare, ENAV, Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A., Aree Protette Alpi Marittime, si osserva che gli stessi non si considerano prevalenti nell'ambito della comparazione dei molteplici interessi pubblici coinvolti nella procedura.

Sulla base delle predette controdeduzioni ed argomentazioni tecniche, permangono tutti gli elementi ostativi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 07 novembre 2017 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali nessuno dei tre progetti ha le caratteristiche di compatibilità idraulica ed ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R. 40/98 e s.m.i., né il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/r e s.m.i..

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- il D.M. 13.10.2003 "*Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*";
- il D.M. 10.09.2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)*";
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 *“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la legge 09.01.1991, n. 10 *“Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”*;
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59”*;
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 *“Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98”*
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 *“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”* e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137”* e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 *“Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)”*;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”*;
- il R.D.25.07.1904, n. 523 *“Testo unico sulle opere idrauliche”* e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 *“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”* e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 *“Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R *“Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)”* e s.m.i.;
- *la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po;*
- *la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”;*
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – *“Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica”* e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – *“Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)”*;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 *“Nuova regolamentazione delle servitu’ militari”* e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica”* e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 *“Tutela ed uso del suolo”* e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 *“Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”* e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”* e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 13 novembre 2012, per il solo progetto della BLU&ENERGY s.r.l. e del 07 novembre 2017 per tutti e tre i progetti concorrenti, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente ed i pareri pervenuti nell’ambito delle stesse.

Viste e valutate le osservazioni formulate ex art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte di **CLEAR ENERGY s.r.l.**, con nota pervenuta in data 06.12.2017 con prot. di ric. n. 92235 (**ALLEGATO n. 6**).

Viste le controdeduzioni dell’autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito:
 - a. al progetto di centrale idroelettrica sul Torrente Corsaglia nei Comuni di Vicoforte e Montaldo Mondovì, presentato in data 14 settembre 2012 con prot. n. 80887, da parte del del Sig. Paolo Vincenti, Amministratore Unico della BLU&ENERGY s.r.l.,
 - b. al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Corsaglia nei Comuni di Torre Mondovì, Montaldo Mondovì, Vicoforte Mondovì, presentato in data 07.08.2014 con prot. n. 79001 da parte del Sig. Egidio GAMBINO, in qualità di socio di maggioranza di CONSULET SERVIZI s.r.l.;
 - c. al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Corsaglia nei Comuni di Vicoforte e Montaldo Mondovì, località “Moline”, presentato in data 03.09.2014 con prot. n. 84585, da parte del Sig. Pietro Siccardi, in qualità di legale rappresentante di CLEAR ENERGY s.r.l..

per le motivazioni ampiamente e diffusamente illustrate ed argomentate nell’**ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come ribadite nelle controdeduzioni alle osservazioni prodotte dai proponenti ai sensi dell’art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo.

- 3. DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni, la concessione di derivazione d’acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione ai progetti di cui alle lettere a., b. e c. del precedente punto 2.
- 4. DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, l’istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. presentata da parte del Sig. Paolo Vincenti, Amministratore Unico della BLU&ENERGY s.r.l..
- 5. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai proponenti, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 6. DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 5. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
- 7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell’Ente:

- istruttoria tecnica del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - ufficio Acque (**ALLEGATO n. 1**);
- contributo tecnico dell’ufficio provinciale Viabilità (**ALLEGATO n. 2**);

- parere ai sensi della L.R. 25 del 06.10.2003 e del D.P.G.R. n. 12/R-2004 e s.m.i. della Regione Piemonte – Settore Difesa de Suolo (**ALLEGATO n. 3**);
- parere della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo in merito all'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. (**ALLEGATO n. 4**);
- contributo tecnico scientifico dell'ARPA Dipartimentale di Cuneo (**ALLEGATO n. 5**);
- osservazioni circa i motivi ostativi da parte di CLEAR ENERGY s.r.l. (**ALLEGATO n. 6**).

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO